

## LE SOCIETA' COOPERATIVE

di Avv. Matteo di Bari

### 1. Premesse

Le società cooperative sono state oggetto di recente modifica da parte del Legislatore. E ciò nel quadro generale delle recenti riforme del diritto societario. La legge delega è la 3 ottobre 2001, n. 366, da cui sono derivati i vari decreti legislativi che hanno ritoccato i vari istituti del diritto societario.<sup>1</sup>

Il titolo VI del Libro V del Codice Civile che si occupa delle società cooperative è stato modificato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Sugli aspetti generali della riforma non è più il caso di soffermarsi, essendo stato l'argomento già trattato dalla dottrina più autorevole e dalla stampa specialistica.<sup>2</sup>

Vi ritorneremo, pertanto, soltanto laddove necessario.

Ci pare piuttosto necessario approfondire, se non studiare dal principio, date le modifiche normative, la disciplina delle società cooperative, atteso che il fenomeno, già importante, sembra tutt'ora in espansione.

### 2. Nozione

Le società cooperative, come detto, sono disciplinate agli artt. 2511 e ss del Codice Civile. La definizione di società cooperative ci viene data proprio dall'art. 2511 del Codice Civile.

Art. 2511 – Società cooperative – *“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”*.

E' detto, dunque, che si tratta di “società”, e che si tratta di società “a capitale variabile”; ma ciò che più contraddistingue le società cooperative, è lo *scopo mutualistico*.

Precisa la dottrina che *“lo scopo dei partecipanti ad una società cooperativa non [è] lucrativo ma [è] piuttosto quello di conseguire un risparmio di spesa (es.: cooperative di consumo) o una migliore retribuzione (es.: cooperative di produzione e lavoro) in un rapporto diretto tra socio e società, la quale si sostituisce così all'intermediario speculatore rinunciando al suo profitto”*.<sup>3</sup>

La dottrina<sup>4</sup> si affretta a specificare che si tratta di società con soci a responsabilità limitata (art. 2518 c.c.) strutturate sul modello delle società per azioni o delle s.r.l. (art. 2519 c.c.).

<sup>1</sup> Sugli obiettivi della riforma si veda C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2003 e Francesco CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, pag. 1.

<sup>2</sup> In ogni caso, per chi voglia approfondire gli aspetti generali della riforma, si veda M. di BARI, *I nuovi atti costitutivi di S.p.A e di S.r.l.*, Matelica, 2005, pag. 15 e ss. o, molto più ampiamente ed approfonditamente, G. CIAN, *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, pag. 107 e ss. L'essenza della riforma dovrebbe risiedere nella più ampia autonomia concessa ai soci nel regolare le vicende delle loro società.

<sup>3</sup> Francesco FERRARA jr e Francesco CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Tredicesima edizione, Milano, 2006, pag. 1033.

<sup>4</sup> FERRARA - CORSI, cit. , pag. 1032.

Il caso 7137 dei Quiz Ufficiali per il concorso notarile chiede come possano costituirsi le imprese che hanno scopo mutualistico. La risposta indicata come esatta è che “possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata e limitata”.<sup>5</sup>

### **3. Fonti normative**

Art. 2519 – Norme applicabili – *“1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.*

*2. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla s.r.l. nelle coop. con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro ”.*

L’art. 2519 fa riferimento, per quanto non diversamente ed espressamente previsto dal titolo VI del libro V, alle norme che regolano le società.

Bisogna però distinguere in base alla “grandezza” delle società coop.: la misura è fissata dalla legge. Quelle con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, sono regolate dalle norme sulle s.r.l.

Ma le società coop. sono regolate, oltreché dal codice civile, da tutta una serie di leggi speciali, come la L. 72/1983 o la L. 59/1992, in materia di finanziamento alle soc. coop.

Art. 2520 – Leggi speciali – *“Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.*

*2. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci ”.*

*“In linea di massima – si legge in dottrina – questa legislazione speciale è sopravvissuta alla recente riforma societaria (vedi l’art. 2350)”.*<sup>6</sup>

### **4. La partecipazione delle società cooperative in altri enti**

Il caso 7138 dei Quiz Ufficiali per il concorso notarile cit. chiede se le soc. coop. possano partecipare ad una società per azioni. La risposta indicata come esatta, ai sensi dell’art. 27 *quinquies* D.Lgs. C.p.S. 1577/1947, è sì.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1095.

<sup>6</sup> FERRARA – CORSI, cit., p. 1033.

<sup>7</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1095.

Il caso 7139 dei Quiz Ufficiali cit. chiede se le soc. coop. possano partecipare ad una società a responsabilità limitata. La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 27 *quinquies* D.Lgs. C.p.S. 1577/1947, è sì.<sup>8</sup>

Il caso 7140 dei Quiz Ufficiali cit. chiede se un consorzio tra soc. coop. possa partecipare ad una società per azioni. La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 27 *quinquies* D.Lgs. C.p.S. 1577/1947, è sì.<sup>9</sup>

Il caso 7141 dei Quiz Ufficiali cit. chiede se un consorzio di soc. coop. possa partecipare ad una società a responsabilità limitata. La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 27 *quinquies* D.Lgs. C.p.S. 1577/1947, è sì.<sup>10</sup>

### **5. Deroche consentite dalla legge alla mutualità pura o mutualità “spuria”**

Il Legislatore consente alle soc. coop. di adottare modelli di mutualità c.d. “*spuria*” o “non pura”, che dir si voglia, modelli cioè, in cui, allo scopo della mutualità “*pura*”, si affianca il classico scopo societario del lucro.

Ciò è consentito dalla legge, ma entro determinati limiti. Vediamo quali.

La dottrina<sup>11</sup> li enuncia nel modo seguente :

- quello dell' art. 2545 *quater* c.c., secondo cui il trenta per cento dell'utile netto deve essere imputato a riserva legale ed un'ulteriore quota ai fondi mutualistici;
- quello dell'art. 2545 *quinquies* c.c., secondo cui l'atto costitutivo deve prevedere la percentuale massima di utile ripartibile tra i soci;
- quello dell'art. 2545 *ter* c.c., secondo cui devono essere formate riserve indivisibili persino in caso di scioglimento;
- quello dell'art. 2545 *undecies* c.c., secondo cui, in caso di trasformazione da soc. coop. a società lucrativa *tout court* , il capitale ultroneo rispetto alla costituzione della nuova società dev'essere destinato ai fondi mutualistici;
- infine, quello dell'art. 2512 c.c., secondo cui per ottenere le agevolazioni fiscali le soc. coop. devono adottare caratteristiche strutturali tali da rientrare nella denominazione di “*soc. coop. a mutualità prevalente*”.

### **6. Soc. coop. a mutualità prevalente**

La Legge prevede, all'art. 2512 cod. civ., le c.d. *soc. coop. a mutualità prevalente*.

<sup>8</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, cit., pag. 1095.

<sup>9</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali*, cit., pag. 1095.

<sup>10</sup> A.A.V.V., *Quiz*, cit., pag. 1095.

<sup>11</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1034.

Ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, tali società sono registrate nell'Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive e prendono un numero progressivo che deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza.<sup>12</sup>

Non possono trasformarsi in società lucrative.

Art. 2512 – Cooperativa a mutualità prevalente – *“Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che :*

*1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*

*2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*

*3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

*2. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo presso il quale depositano annualmente i propri bilanci ”.*

Dette condizioni di “prevalenza” devono – ai sensi dell’art. 2513 cod. civ. – essere annualmente rappresentate, da amministratori e sindaci, nella nota integrativa a bilancio.

Art. 2513 – Criteri per la definizione della prevalenza – *“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri :*

*a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art. 2425, primo comma, punto A1;*

*b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425 primo comma punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*

*c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425 primo comma punto B7 ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui all’art. 2425 primo comma punto B6.*

*2. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.*

*3. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.*

<sup>12</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1035.

Ai sensi dell'art. 2514 cod. civ., se tali condizioni non vengono rispettate per due anni di seguito, la soc. coop. perde la condizione di mutualità prevalente.<sup>13</sup>

Art. 2514 – Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente – *“Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti :*

*a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*

*b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*

*c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*

*d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

*2. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ”.*

## **6. Responsabilità per le obbligazioni sociali**

Art. 2518 – Responsabilità per le obbligazioni sociali – *“Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio ”.*

Il caso 7142 dei Quiz Ufficiali per il concorso notarile cit. chiede chi risponda per le obbligazioni contrattuali nelle soc. coop. a r.l.

La risposta esatta, ai sensi dell'art. 2513 è *“la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, in via sussidiaria i soci solidalmente ed illimitatamente”*.<sup>14</sup>

Il caso 7143, invertendo i termini della questione, chiede in quali casi i soci, in via sussidiaria, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La risposta esatta, ai sensi dell'art. 2513, è *“in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento”*.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1035.

<sup>14</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1096.

<sup>15</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1096.

Il caso 7145 chiede se l'atto costitutivo di una soc. coop. a r.l. con nove soci possa stabilire che il socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota.

La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 2514, è *“sì, per il caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società”*.<sup>16</sup>

Il caso 7146, invertendo i termini della questione, chiede in quali caso il socio di una soc. coop. a r.l. con almeno nove soci risponde per le obbligazioni sociali sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota.

La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 2514, è *“in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, purché sia stabilito dall'atto costitutivo”*.<sup>17</sup>

Bisogna, dunque, ricordare questi due aspetti rilevanti: A) che i soci di una soc. coop. rispondono soltanto per il caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento e non in via ordinaria; B) che nelle soc. coop. a r.l. con nove soci ciò può accadere, tra l'altro, solo se lo prevede l'atto costitutivo.

## **7. Denominazione sociale**

Art. 2515 – Denominazione sociale – *“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.*

*2. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.*

*3. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente”.*

Il caso 7148 dei Quiz Ufficiali citati chiede quale indicazione, a norma del codice civile, deve necessariamente contenere la denominazione sociale di una società cooperativa con almeno nove soci.

La risposta indicata come esatta, ai sensi dell'art. 2515, è *“l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata”*.

Il caso 7149 dei Quiz Ufficiali cit. precisa che nelle società cooperative a responsabilità limitata con più di nove soci la denominazione sociale deve contenere *“l'indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata”*.

## **8. Atto costitutivo e statuto delle società cooperative**

Il contenuto dell'atto costitutivo delle società cooperative è previsto dall'art. 2521 cod. civ.

<sup>16</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1096.

<sup>17</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1095.

Art. 2521 – Atto costitutivo – *“La soc. [coop.] deve costituirsi per atto pubblico.*

*2. L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.*

*3. L’atto costitutivo deve indicare :*

*1) il cognome e il nome o la denominazione , il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;*

*2) la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*

*3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;*

*4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti, e se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;*

*5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;*

*6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;*

*7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;*

*8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;*

*9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;*

*10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;*

*11) il numero dei componenti del collegio sindacale;*

*12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;*

*13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.*

*3. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.*

*4. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica della società tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ”.*

L'atto costitutivo deve, dunque, essere redatto per atto pubblico. Non è prevista la sottoscrizione per pubblica sottoscrizione.

In via preliminare la dottrina specialistica evidenzia il carattere personale della partecipazione, da cui consegue il principio del gradimento del socio in entrata e la possibilità dell'esclusione del socio non gradito, come pure la limitata trasferibilità della partecipazione.<sup>18</sup>

D'altra parte la stessa dottrina sottolinea come il fine socio-assistenziale implichi l'adozione del principio della "porta aperta", per cui la partecipazione alla soc. coop. dovrebbe assurgere a piena libertà nonché della conseguente variabilità del capitale sociale, come precisato dallo stesso art. 2511 cod. civ. L'aumento del capitale in seguito all'entrata di nuovi soci non implica – ai sensi dell'art. 2524 cod. civ. – modificazione dell'atto costitutivo.<sup>19</sup>

La dottrina sottolinea, infine, che la stessa legge – art. 2516 cod. civ. – impone il principio paritario tra i soci, che si impone attraverso il voto capitario ed i limiti posti all'entità della partecipazione, che non può travalicare certi limiti di consistenza.<sup>20</sup>

Il notaio provvede al deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese entro venti giorni per poi provvedere all'iscrizione nell'Albo citato.

## **8. Numero dei soci**

Quanto, invece, al numero di soci ed alla qualità dei soci, per legge – art. 2522 cod. civ. – i soci devono essere almeno nove.

Art. 2522 – Numero dei soci – *“Per costituire una soc. coop. è necessario che i soci siano almeno nove.*

*2. Può essere costituita una soc. coop. da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.*

*3. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.*

*4. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative ”.*

E' possibile scendere a tre soci se si tratti di persone fisiche e la soc. coop. prenda la forma di r.l. o di società semplice se si tratta di attività agricola.

Mentre devono essere almeno 50 i soci in caso di coop. di consumo (art. 22 D.Lgs. 1577/1947) e almeno duecento per le banche di credito coop. e le banche popolari (artt. 30 e 34 D.Lgs. 385/1993).

Nelle coop. di lavoro, per esempio, i soci devono necessariamente rivestire la qualifica richiesta per l'attività svolta (art. 23 D.Lgs. 1577/1947).

## **9. Capitale sociale**

<sup>18</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1036.

<sup>19</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1036, che precisano come ciò non escluda la possibilità di un aumento di capitale nei modi canonici previsti per le società di capitali ai sensi degli artt. 2438 e ss. cod. civ. ed il diritto di opzione può essere liberamente previsto od escluso – ai sensi dell'art. 2524 cod. civ.

<sup>20</sup> FERRARA – CORSI, cit., pag. 1036.

Quanto al capitale sociale, non è richiesto un capitale sociale minimo, come per le s.p.a., né occorre il versamento del 25 % dei conferimenti in danaro, come previsto per le s.p.a. <sup>21</sup>

Il caso 7144 dei Quiz Ufficiali per il concorso notarile <sup>22</sup> chiede se nelle società cooperative a responsabilità limitata le quote di partecipazione possano essere rappresentate da azioni.  
La risposta indicata come esatta – ai sensi dell’art. 2514 – è “Sì”.

Il caso 7147 dei Quiz Ufficiali per il concorso notarile <sup>23</sup> chiede se le quote di partecipazione della Alfa società cooperativa a responsabilità limitata possano essere rappresentate da azioni.  
La risposta indicata come esatta – ai sensi dell’art. 2514 – è “Sì”.

Il capitale sociale, dunque, è rappresentato da azioni o quote.

Il valore minimo di un’azione o quota non può essere inferiore a 25 (venticinque) euro e quello massimo non può essere superiore a 100.000 (centomila) euro (art. 2525 cod.civ.).

Tali limiti sono modificabili statutariamente per le soc. coop. con oltre 500 soci.

Art. 2525 – Quote e azioni – *“Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.*

*2. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.*

*3. L’atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’art. 2545 ter.*

*4. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.*

*5. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate ”.*

<sup>21</sup> Si veda, in proposito, M. di BARI, *I nuovi atti costitutivi di spa e srl*, Matelica, 2005.

<sup>22</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1096.

<sup>23</sup> A.A.V.V., *Quiz Ufficiali per il concorso notarile*, Napoli, 2003, pag. 1096.

Il trasferimento di quote sociali deve essere autorizzato dagli amministratori, cui va comunicato con lettera raccomandata (art. 2530 cod. civ.). In caso di silenzio per sessanta giorni, l'assenso si considera concesso e l'acquirente che possieda i requisiti va iscritto nel libro dei soci.

L'atto costitutivo può persino autorizzare la soc. coop., a determinate condizioni, all'acquisto di azioni o quote proprie (art. 2529 cod. civ.).